

## **La mancata estensione dell'art. 131bis c.p. ai reati di competenza del giudice di pace: un sospetto di incostituzionalità**

di *Ilaria Mola*

TRIBUNALE DI CATANIA, SEZ. II PEN., ORD. 6 MARZO 2018, GIUDICE GRASSO

**Sommario:** 1. Premessa. – 2. Una breve rassegna degli argomenti in contrasto. – 3. La lettura delle Sezioni Unite. – 4. Alcune osservazioni critiche. – 5. Conclusioni: profili di illegittimità costituzionale.

### **1. Premessa**

Si segnala che, con ordinanza del 6 marzo 2018, il Tribunale di Catania ha sollevato una questione di legittimità costituzionale dell'art. 131bis c.p., in riferimento all'art. 3 Cost., nella misura in cui la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non sia applicabile ai reati attribuiti alla cognizione del giudice di pace.

In breve, nel decidere sull'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza di condanna emessa dal Giudice di pace di Catania per il reato di cui all'art. 590 c.p. (lesioni personali colpose), la Seconda Sezione Penale del Tribunale di Catania ha messo in discussione l'interpretazione di recente adottata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella pronuncia n. 53683 del 2017, che nettamente esclude l'estensione dell'art. 131bis c.p. ai procedimenti penali di competenza del giudice di pace.

È stato così riaperto il dibattito sulla controversa questione del coordinamento tra la causa di non punibilità *ex art.* 131bis c.p. ed il quasi omologo art. 34 d. lgs. n. 274 del 2000, che nell'ambito del rito penale celebrato dal giudice di pace dispone la non procedibilità dei fatti particolarmente tenui.

### **2. Una breve rassegna degli argomenti in contrasto**

Occorre preliminarmente rilevare che l'ipotesi per cui, in seguito all'entrata in vigore dell'art. 131bis c.p.<sup>1</sup>, l'art. 34 d. lgs. n. 274 del 2000 dovesse ritenersi tacitamente abrogato è stata sin da subito respinta: le due norme hanno diversa natura giuridica, sostanziale l'art. 131bis c.p. e invece processuale l'art. 34 d. lgs.

---

<sup>1</sup> Per effetto del d. lgs. 16 marzo 2015 n. 28, pubblicato in *G.U. Serie Generale n. 64 del 18 marzo 2015*, in vigore dal 2 aprile 2015.

n. 274 del 2000; ben diversi sono, quindi, i presupposti e gli ambiti applicativi dei due istituti.

In effetti, come precisato dall'unanime giurisprudenza (di legittimità e di merito), l'art. 131bis c.p. prevede *“una causa di esclusione della ‘punibilità’ allorché – per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo – l'offesa’ all'interesse protetto sia particolarmente tenue”*, mentre l'art. 34 d. lgs. n. 274 del 2000 contempla *“una causa di esclusione della ‘procedibilità’ quando ‘il fatto’ – valutato nella sua componente oggettiva (esiguità del danno o del pericolo) e soggettiva (occasionalità della condotta e grado della colpevolezza) – sia di particolare tenuità”*<sup>2</sup>.

Proprio in virtù della menzionata natura sostanziale dell'art. 131bis c.p., e del suo regime più favorevole, un condivisibile indirizzo giurisprudenziale afferma l'applicabilità della causa di non punibilità nei procedimenti celebrati dal giudice di pace<sup>3</sup>. Del resto, sottolinea chi sostiene questa prima opinione, *“nessuna indicazione normativa conforta la tesi negativa”*<sup>4</sup>.

Secondo altra giurisprudenza, al contrario, dovrebbe trovare applicazione esclusiva l'art. 34 d. lgs. n. 274 del 2000, in quanto norma speciale (prevalente ex art. 16 c.p.) espressione della finalità conciliativa alla quale si ispira la giurisdizione penale del giudice di pace.

È quest'ultimo l'orientamento invero prevalente, per cui nel procedimento innanzi al giudice di pace sarebbe da negare l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131bis c.p., prevista esclusivamente per il procedimento davanti al giudice ordinario<sup>5</sup>.

### 3. La lettura delle Sezioni Unite

La fine dell'accennato conflitto giurisprudenziale riguardo l'operatività o meno dell'art. 131bis c.p. per i reati di competenza del giudice di pace sembrava sancita dall'intervenuta pronuncia n. 53683 del 28 novembre 2017 della Corte di

<sup>2</sup> Cass., Sez. V Pen., 12 gennaio 2017, n. 9713, Barranco, non massimata, che peraltro ammette l'operatività dell'art. 131bis c.p. anche per i reati di competenza del giudice di pace.

<sup>3</sup> Cass., Sez. V Pen., 9 giugno 2017, n. 28737, M., non massimata; Cass., Sez. V Pen., 6 maggio 2017, n. 24768, Acotto, non massimata; Cass., Sez. V Pen., 13 gennaio 2017, n. 15579, Bianchi; Cass., Sez. V Pen., 12 gennaio 2017, n. 9713, Barranco, citata; Cass., Sez. IV Pen., 29 settembre 2016, n. 40699, Colangelo.

<sup>4</sup> Cass., Sez. IV Pen., 29 settembre 2016, n. 40699, Colangelo, rimarcando che *“proprio la differenza tra gli istituti di cui all'art. 34 d. lgs. n. 274 del 2000 e all'art. 131bis c.p., e la disciplina di maggior favore di quest'ultimo, inducono a ritenere che lo stesso sia applicabile – nel rispetto dei limiti previsti – a tutti i reati, ivi compresi quelli di competenza del giudice di pace”*.

<sup>5</sup> In questo senso, Cass., Sez. V Pen., 28 novembre 2016, n. 54173, Piazza; Cass., Sez. V Pen., 2 novembre 2016, n. 45996, P.; Cass., Sez. V Pen., 20 ottobre 2016, n. 55039, Sawires; Cass., Sez. V Pen., 15 settembre 2016, n. 47518, Bruno; Cass., Sez. VII Pen., 4 dicembre 2015, n. 1510, Bellomo; Cass., Sez. Fer., 20 agosto 2015, n. 38876, Morreale; Cass., Sez. IV Pen., 14 luglio 2015, n. 31920, Marzola.

Cassazione a Sezioni Unite<sup>6</sup>, ivi stabilendosi chiaramente che la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dalla norma codicistica, non è applicabile nei procedimenti relativi a reati attribuiti alla cognizione del giudice di pace.

L'argomento è sostenuto, in particolare, attraverso il richiamo alla giurisprudenza costituzionale, che ripetutamente ha osservato come *“il procedimento davanti al giudice di pace presenti caratteri assolutamente peculiari, che lo rendono non comparabile con il procedimento davanti al tribunale, e comunque tali da giustificare sensibili deviazioni rispetto al modello ordinario; il d. lgs. n. 274 del 2000 contempla, infatti, forme alternative di deflazione, non previste dal codice di procedura penale, le quali si innestano in un procedimento connotato, già di per sé, da un'accentuata semplificazione e concernente reati di minore gravità, con un apparato sanzionatorio del tutto autonomo”*<sup>7</sup>.

In ragione di simili considerazioni, le Sezioni Unite hanno in definitiva accolto il criterio della *“tendenziale osmosi fra il procedimento comune e quello dinanzi al giudice di pace, con il limite però della concreta ‘applicabilità’ delle norme dell'uno nel perimetro dell'altro e viceversa”*; criterio ribadito nell'art. 63 d. lgs. n. 274 del 2000, prevedendosi che, *“quando i reati di competenza del giudice di pace siano giudicati da un giudice diverso, anche dinanzi a questo si applicano una serie di norme attinenti agli epiloghi decisori tipici dello speciale procedimento, ‘in quanto applicabili’”*<sup>8</sup>.

Pertanto, potrebbe trovare applicazione esclusiva l'art. 34 d. lgs. n. 274 del 2000, in quanto norma di *“legge penale speciale”* avente ad oggetto la stessa materia disciplinata dal sopravvenuto art. 131bis c.p.<sup>9</sup>, a *“salvaguardia dell'autonomia dei connotati specializzanti del procedimento dinanzi al giudice di pace”*<sup>10</sup>.

#### 4. Alcune osservazioni critiche

La *“strada maestra”* indicata dalle Sezioni Unite provoca perplessità.

Innanzitutto, resta da discutere se il rapporto tra l'art. 131bis c.p. e l'art. 34 d. lgs. n. 274 del 2000 possa risolversi sulla base dell'art. 16 c.p., nei termini detti, non trattandosi di disposizioni totalmente sovrapponibili ma piuttosto convergenti ed integrabili nell'applicazione concreta<sup>11</sup>. Pur in assenza dei requisiti di cui all'art. 34 d. lgs. n. 274 del 2000 (tenuità, occasionalità della condotta, consenso della

<sup>6</sup> Cass., Sez. Un. Pen., 28 novembre 2017 (ud. 22 giugno 2017), n. 53683, P.G. in proc. P. e R., alla cui lettura integrale si rinvia.

<sup>7</sup> Così Corte Cost., ord. 9 marzo 2016, n. 50. Sulle peculiarità del rito penale del giudice di pace, pure Corte Cost., 3 novembre 2005, n. 415; Corte Cost., ord. 19 novembre 2004, n. 349 e Corte Cost., ord. 28 giugno 2004, n. 201. La natura *“eminente conciliativa”* della giurisdizione del giudice di pace è posta in risalto anche da Cass., Sez. Un. Pen., 16 luglio 2015, n. 43264, Steiger.

<sup>8</sup> Così si legge nella citata sentenza delle Sezioni Unite.

<sup>9</sup> Ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 c.p.

<sup>10</sup> In questi termini, sempre le Sezioni Unite.

<sup>11</sup> Nel senso del concorso delle due norme, Cass., Sez. V Pen., 9 giugno 2017, n. 28737, M. e Cass., Sez. V Pen., 6 maggio 2017, n. 24768, Acotto.

persona offesa), che precludono di dichiarare il reato improcedibile, all'esito del dibattimento il giudice dovrebbe poter assolvere l'imputato, ritenendo il fatto di reato irrilevante sulla base degli specifici criteri indicati dall'art. 131bis c.p. (quali il limite edittale, l'offesa particolarmente tenue, il comportamento non abituale)<sup>12</sup>. Né forse si potrebbe più sostenere che la disciplina processual-penalistica del d. lgs. n. 274 del 2000 sia "speciale" perché "funzionalmente orientata alla conciliazione", prevedendosi ormai anche nell'ambito del rito ordinario "incentivi" – si consenta il termine – all'eliminazione delle conseguenze dell'illecito: l'art. 162ter c.p. prevede l'estinzione del reato – procedibile a querela soggetta a remissione – per condotte riparatorie, parallelamente all'art. 35 d. lgs. n. 274 del 2000<sup>13</sup>.

Ad ogni modo, secondo l'opzione interpretativa assunta come corretta dalle Sezioni Unite, nelle ipotesi di condotte già per definizione "meno gravi" e perciò attribuite alla cognizione penale del giudice di pace<sup>14</sup>, accertate eppur di rilievo offensivo tanto modesto da essere valutabili come non meritevoli di sanzione penale in base all'art. 131bis c.p., il giudice non potrebbe assolvere l'imputato per essere il fatto commesso particolarmente tenue. Ma non può tacersi che una simile lettura appare contraddittoria rispetto allo stesso intento dell'art. 131bis c.p., nella cui disciplina "*proporzione e deflazione si intrecciano coerentemente*"<sup>15</sup>: la norma è stata introdotta proprio al fine di sottrarre all'intervento penale "*fatti marginali, che non mostrano bisogno di pena*"<sup>16</sup>, sulla base del principio di proporzionalità ed *extrema ratio*<sup>17</sup>.

Va sottolineato, poi, che il giudizio di "particolare tenuità" deve essere condotto *ex post* mediante una valutazione sul fatto storico e sulle sue conseguenze lesive, anche in relazione all'elemento soggettivo e all'entità dell'offesa, oltre che in

<sup>12</sup> L'ambito di operatività dell'art. 34 d. lgs. n. 274 del 2000 risulta avere confini certamente più ristretti, in fase predibattimentale dovendosi valutare l'esistenza o meno di un contrario interesse della persona offesa, che imporrebbe la prosecuzione del procedimento. Inoltre, anche in giudizio è dato rilievo all'interesse/volontà della persona offesa, che può opporsi alla declaratoria di improcedibilità. E si badi che l'opposizione può essere implicita, manifestata ad esempio con la costituzione di parte civile: così ritiene Trib. Pistoia, 23 settembre 2003; anche, Trib. Grosseto, 14 febbraio 2011.

<sup>13</sup> Il tema meriterebbe di essere trattato più ampiamente in altra sede, comunque deve qui rilevarsi che per entrambe le norme, introdotte dalla l. 23 giugno 2017, n. 103, in *G.U. Serie Generale del 4 luglio 2017 n. 154*, in vigore dal 3 agosto 2017, l'operatività è subordinata alla semplice audizione della persona offesa e non al suo consenso.

Ma si pensi anche al nuovo art. 13 d. lgs. n. 74 del 2000, che per talune fattispecie fiscali introduce la non punibilità in seguito all'integrale pagamento del debito tributario.

<sup>14</sup> Come, ad esempio, la fattispecie di lesioni personali colpose lievi, contestata nel caso di specie.

<sup>15</sup> L'espressione è tratta da Cass., Sez. Un. Pen., 6 aprile 2016, n. 13681, Tushaj.

<sup>16</sup> Sempre Cass., Sez. Un. Pen., 6 aprile 2016, n. 13681, Tushaj.

<sup>17</sup> L'applicabilità della norma è, infatti, circoscritta a fattispecie sanzionate con la pena della detenzione non superiore nel massimo a cinque anni ovvero con la pena pecuniaria, da sola o congiunta alla pena detentiva.

relazione alla non serialità (cioè occasionalità) del comportamento<sup>18</sup>. Non è, invece, ammesso alcun pre-giudizio sul fatto legale tipico né alcuna “*precostituita preclusione categoriale*”<sup>19</sup>, eccetto lo sbarramento della soglia di pena e le altre limitazioni tassative<sup>20</sup>.

### 5. Conclusioni: profili di illegittimità costituzionale

Sulla base di ragionamenti analoghi, nell’ordinanza di rimessione in commento il Tribunale di Catania afferma che la disciplina di cui all’art. 131bis c.p. è “*irragionevole laddove, come interpretata dalle Sezioni Unite, non è applicabile a fatti di minor disvalore, quali sono quelli rientranti nella sfera di competenza del giudice di pace, mentre ben può trovare applicazione in relazione a fatti di maggior gravità, soggetti alla cognizione del tribunale*”<sup>21</sup>. Sarebbe, infatti, “*del tutto irrazionale che una norma di diritto sostanziale, quale è l’art. 131bis c.p. – nata per evitare all’imputato le possibili ricadute negative scaturenti dalla condanna per fatti di minima offensività, i quali, per il comune sentire sociale, sono connotati da minimo disvalore – sia inapplicabile proprio ai reati che, per essere di competenza del giudice di pace, sono per definizione di minore gravità*”<sup>22</sup>.

Alla mancata estensione dell’art. 131bis c.p. conseguirebbe, in definitiva, la violazione del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost., qui da intendersi come proporzionalità e ragionevolezza delle leggi, che impone di prevedere

<sup>18</sup> Valutazione da effettuarsi sulla base di tutti i criteri elencati nell’art. 133, co. 1, c.p.

<sup>19</sup> Ancora Cass., Sez. Un. Pen., 6 aprile 2016, n. 13681, Tushaj; conforme, Cass., Sez. Un. Pen., 6 aprile 2016, n. 13682, Coccimiglio.

<sup>20</sup> L’aver agito per motivi o con modalità particolarmente riprovevoli, ovvero l’aver cagionato la morte o le lesioni gravissime di taluno.

<sup>21</sup> Nei medesimi termini, Cass., Sez. V Pen., 12 gennaio 2017, n. 9713, Barranco, citata, che rileva “*l’irrazionalità di un sistema che non consentisse l’applicazione di una norma di diritto sostanziale proprio ai reati ritenuti dal legislatore di minor gravità e, pertanto, devoluti alla cognizione del giudice di pace*”. D’altronde, sulla base del carattere più favorevole della disciplina codicistica, si è pervenuti a considerare l’art. 131bis c.p. applicabile retroattivamente (persino in fase di legittimità, anche d’ufficio ex art. 609, co. 2, c.p.p.) ai procedimenti già pendenti al momento dell’entrata in vigore della norma, come previsto dalle regole dell’art. 2, co. 4, c.p.p. e dall’art. 7 Cedu. Purchè, ovviamente, le condizioni di applicabilità non siano escluse dal giudice. In questo senso, Cass., Sez. Un. Pen., 6 aprile 2016, n. 13681, Tushaj e Cass., Sez. Un. Pen., 6 aprile 2016, n. 13682, Coccimiglio; riprese dalla più recente Cass., Sez. III Pen., 30 gennaio 2018, n. 4203, B. Conformi: Cass., Sez. II Pen., 16 ottobre 2015, n. 41742, Clemente; Cass., Sez. Fer., 13 agosto 2015, n. 36500, Greco; Cass., Sez. III Pen., 8 aprile 2015, n. 15449, Mazarotto, con commento di G. L. GATTA, *Note a margine di una prima sentenza della Cassazione in tema di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131bis c.p.)*, in *Dir. pen. cont.*, 22 aprile 2015.

<sup>22</sup> Secondo il Tribunale di Catania sussisterebbero, nella vicenda sottoposta al suo riesame, tutti i presupposti per pervenire a un’assoluzione per tenuità del fatto ex art. 131bis c.p., come peraltro sollecitato dalla difesa dell’imputato nella considerazione che il giudice di primo grado aveva omissso di esprimersi sulla richiesta, non escludendone quindi la possibilità.

trattamenti uguali per situazioni uguali mentre a situazioni diverse devono corrispondere trattamenti diversi.

Ciò detto, va ricordato – semmai ve ne fosse necessità – che tra le varie interpretazioni possibili di una norma occorre sempre preferire quella che meglio assicura il rispetto dei principi della Costituzione; e ciò vale tanto più quando si tratti di norme penali, in ragione della fondamentale importanza degli “*spazi di libertà*” che possono rimanerne incisi<sup>23</sup>.

La recente decisione delle Sezioni Unite, vincolante il “semplice” giudice di merito<sup>24</sup>, rappresenterebbe in questo senso “*un ostacolo insormontabile ad un’interpretazione costituzionalmente orientata*”<sup>25</sup> dell’art. 131bis c.p., giustificando quindi la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale.

---

<sup>23</sup> Sul tema del “*diritto penale costituzionale*” come “*archetipo del diritto penale della libertà*”, si veda G. FLORA, “*I vincoli costituzionali nella interpretazione delle norme penali*”, Relazione tenuta al Convegno “*Il volto costituzionale del diritto e del processo penale*”, Università di Ferrara, 18 e 19 gennaio 2013, in *Riv. trim. dir. pen. cont.*, n. 4 del 2013, p. 44 ss.

<sup>24</sup> Per la funzione nomofilattica riconosciuta alla Corte di Cassazione – soprattutto se a Sezioni Unite – in garanzia della certezza del diritto, a norma dell’art. 65 ord. giu.

<sup>25</sup> L’espressione è del Tribunale di Catania.